

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE	
<i>UOC ACQUISIZIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI</i>	
Oggetto: Modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto in essere con la Società Picchi Srl per la fornitura di Tende veneziane e verticali a pacchetto per le esigenze delle varie sedi afferenti alla Asl di Rieti. Impegno complessivo di spesa pari ad € 15.000,00 (oltre IVA 22%) Estensore: Dr.ssa Carducci Mariacarla	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii. Resp. del Procedimento: Dr.ssa Carducci Mariacarla Data 13/02/2024 Firmato elettronicamente da Carducci Mariacarla Il Dirigente.: Dr.ssa Teodori Roberta Data 13/02/2024 Firmato elettronicamente da Teodori Roberta	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti <i>sfavorevoli</i> rispetto al budget economico. Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 501020107 Autorizzazione: AUT. 7/2024 Data 15/02/2024 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella	

Oggetto: Modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto in essere con la Società Picchi Srl per la fornitura di Tende veneziane e verticali a pacchetto per le esigenze delle varie sedi afferenti alla Asl di Rieti.

Impegno complessivo di spesa pari ad € 15.000,00 (oltre IVA 22%)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VISTO l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

VISTA la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

VISTA la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

VISTA la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

VISTI, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA UOC ACQUISIZIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. .781/DG del 09/07/2021, è stata affidata, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, la fornitura in somministrazione di Tende veneziane e verticali a pacchetto per le esigenze delle varie sedi afferenti alla Asl di Rieti alla Società PICCHI SRL, per un importo di spesa pari ad € 30.000,00 (IVA esclusa);
- nella suddetta determina viene nominato quale Responsabile del Procedimento della fornitura di che trattasi la Dr.ssa Mariacarla Carducci (coll. amm.vo – cat. D) c/o UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;
- sono pervenute a queste UOC diverse richieste di fornitura di tendaggi, da ultimo, quella da parte della Direzione Medica Ospedaliera per l'allestimento della nuova ala del Pronto soccorso del P.O. di Rieti in vista della prossima inaugurazione della stessa;
- la disponibilità economica del contratto in essere con il sopra citato operatore economico non consente di ottemperare alle richieste avanzate;
- questa UOC ha avviato l'istruttoria propedeutica all'indizione di una nuova procedura volta all'affidamento della fornitura di che trattasi;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto in essere con la Società Picchi Srl per la fornitura di Tende veneziane e verticali a pacchetto per le esigenze delle varie sedi afferenti alla Asl di Rieti.

Impegno complessivo di spesa pari ad € 15.000,00 (oltre IVA 22%)

DATO ATTO che il comma 2, dell'art. articolo 226, del D.Lgs. n. 36/2023, precisa che dal 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (vecchio codice) continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

RICHIAMATO l'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ove è previsto: “ Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti..... per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale...”;

DATO ATTO che i commi 1, lettera c) e 2 lettera a, dell'articolo 106 legittimano una modifica che non alteri la natura del contratto in essere, non prevista negli atti iniziali di gara, per forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono rese necessarie, ove un cambiamento del contraente comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi e se il valore della modifica non supera le soglie fissate dall'art. 35;

COSTATATO quanto disposto dall' art 106 comma 7 del D.lgs 50/2016: “nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale..”;

VISTA l'istruttoria effettuata dal RUP all'esito della quale lo stesso ha valutata necessaria una modifica al contratto in essere, nei limiti del 50% dell'importo iniziale del contratto per assolvere alle sopravvenute esigenze aziendali ;

CONSIDERATO che con nota prot.10520/24 agli atti, il RUP ha chiesto all'assuntore la disponibilità ad incrementare le prestazioni oggetto del contratto oltre i limiti del c.d. quinto d'obbligo;

VISTA la nota, acquisita al prot. aziendale n. 10763/24 con la quale l'operatore economico Picchi Sr.l. ha riscontrato positivamente l'istanza del RUP confermando gli stessi patti e condizioni in essere nel contratto vigente;

CONSIDERATO che la modifica al contratto in essere con il suddetto operatore economico:

- non incide sulla natura complessiva del contratto, restando inalterato l'oggetto originario della prestazione;
- non supera la soglia di cui all'art. 35 del Codice fissata in € 215.000,00;
- è stata determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili legate ad un incremento delle richieste da parte delle UU.OO. aziendali;

RILEVATO che l'affidamento ad altri operatori economici della fornitura di che trattasi comporterebbe per questa Azienda notevoli disagi ed una possibile duplicazione di costi in contrasto con i principi di efficienza ed economicità, anche alla luce dell'espletamento della nuova procedura di gara di prossima indizione;

RILEVATO quindi che la modifica la contratto, così determinata, rientra nelle ipotesi legittimate dall'art. 106 del Codice;

DATO ATTO che la fornitura richiesta comporta un onere economico di spesa pari ad € 15.000,00 oltre IVA, corrispondente al 50% del valore contrattuale iniziale, pari ad € 30.000,00 oltre IVA 22%;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto in essere con la Società Picchi Srl per la fornitura di Tende veneziane e verticali a pacchetto per le esigenze delle varie sedi afferenti alla Asl di Rieti.

Impegno complessivo di spesa pari ad € 15.000,00 (oltre IVA 22%)

VALUTATO necessario, per quanto sopra rappresentato, disporre la modifica del contratto in essere con la Società PICCHI SRL per l'importo complessivo di € 15.000,00 oltre IVA 22%, per la fornitura di Tende veneziane e verticali a pacchetto per le esigenze delle varie sedi della Asl di Rieti

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE le premesse al presente atto che, quindi, si intendono integralmente richiamate;
- 2.
3. DI DISPORRE la modifica, ai sensi art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto in essere con l'operatore economico PICCHI SRL, per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 (oltre IVA 22%), corrispondente ad un incremento del 50% del valore iniziale del contratto;
4. DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento pari ad € 15.000,00 (IVA 22% inclusa), mediante utilizzo di fondi aziendali, sul conto di costo 501020107 "Altri beni e prodotti non sanitari" - esercizio 2024;
5. DI DARE ATTO che il CIG del presente affidamento è il seguente: ZC4316266E
6. DI CONFERMARE nelle funzioni di RUP il Dr.ssa Mariacarla Carducci (Collaboratore Amministrativo - cat. D in servizio c/o la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi);
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
8. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Dirigente Responsabile della U.O.C
Dott.ssa Roberta Teodori

Oggetto: Modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del contratto in essere con la Società Picchi Srl per la fornitura di Tende veneziane e verticali a pacchetto per le esigenze delle varie sedi afferenti alla Asl di Rieti.

Impegno complessivo di spesa pari ad € 15.000,00 (oltre IVA 22%)

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 15/02/2024

Firmato elettronicamente da Petti Anna



Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data